

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

32.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
MATTARELLI ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);		COSTAMAGNA e BODRITO: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401);
FIOR ET ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);		ALFANO ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);
IANNIELLO ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);		LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);
CICCARDINI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);		GARGANO: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703);
BOFFARDI INES ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);		MAGGIONI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);
		FELICI: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1157);

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

	PAG.
FLAMIGNI ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);	
DE MICHELI VITTURI ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);	
RIGHETTI e ORLANDI: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1429);	
BELCI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948);	
ALFANO ed altri: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2142);	
LUCCHESI: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (2496);	
SACCUCCI: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, alle guardie e agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate, dei corpi armati dello Stato e dei relativi servizi (3068) . . .	335
PRESIDENTE	335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 344
ALFANO	344
ARTALI	343
BOLDRIN	336
CAVALIERE	337
FLAMIGNI	337, 343, 344
LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	338, 340, 341, 342, 343
MAGGIONI, <i>Relatore</i>	336, 338, 339, 341, 342
POLI	343
ZAMBERLETTI	343
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3003)	344
PRESIDENTE	344, 346, 349, 350, 351, 352
ALFANO	346

	PAG.
ARTALI	351
COTECCHIA	351
DE SABBATA	351
FLAMIGNI	346, 347, 351, 352
LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	346, 347, 350, 351, 352
TRIVA	350, 351
ZOLLA, <i>Relatore</i>	344, 349, 351, 352

Votazione segreta:

PRESIDENTE	352
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Mattarelli ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72); Fioret ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99); Ianniello ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171); Ciccardini ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221); Boffardi Ines ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369); Costamagna e Bodrito: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401); Alfano ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506); Lenoci: Norme in-

tegrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667); Gargano: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703); Maggioni ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732); Felici: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1157); Flamigni ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172); de Micheli Vitturi ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224); Righetti e Orlandi: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1429); Belci: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948); Alfano ed altri: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2142); Lucchesi: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla

legge 14 febbraio 1970, n. 57 (2496); Sacucci: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, alle guardie e agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate, dei corpi armati dello Stato e dei relativi servizi (3068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Mattarelli ed altri: « Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Fioret ed altri: « Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 »; Ianniello ed altri: « Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Ciccardini ed altri: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 »; Boffardi Ines ed altri: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 »; Costamagna e Bodrito: « Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 »; Alfano ed altri: « Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni »; Lenoci: « Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate »; Gargano: « Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 »; Maggioni ed altri: « Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione »; de Micheli Vitturi ed altri: « Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzia-

nità per la promozione al grado superiore»; Righetti e Orlandi: « Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato la anzianità per la promozione al grado superiore »; Belci: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 »; Alfano ed altri: « Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Lucchesi: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, alle ufficiali delle forze armate dei benefici di guardie e agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate, dei corpi armati dello Stato e dei relativi servizi ».

L'onorevole Maggioni ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGGIONI, *Relatore*. Onorevole presidente, mi auguro innanzitutto che siano maturi i tempi per la conclusione dell'*iter* di approvazione presso questo ramo del Parlamento di questi provvedimenti che interessano il personale della pubblica sicurezza. Ricordo che già era emerso nella seduta del 6 febbraio 1974 e successivamente del 21 aprile 1974 un testo unificato di tutti i provvedimenti al nostro esame. In seguito alla iniziativa del Governo a rimettere in Assemblée tutti i provvedimenti, il dibattito è proseguito in sede referente dove nella seduta del 7 agosto 1974 è stato elaborato un nuovo testo unificato che, pur tenendo conto del precedente dibattito svoltosi in Commissione, ha incontrato il favore del Governo, per cui è stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa dei provvedimenti.

Mi dichiaro, quindi favorevole al testo unificato approvato in sede referente nella seduta del 7 agosto 1974 ed invito la Commissione ad approvare speditamente tale testo unificato, dato l'ampio dibattito svoltosi in passato che ha consentito di chiarire e confrontare tutte le varie posizioni dei diversi gruppi politici, pervenendo, quindi, ad un sostanziale accordo di forze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALFANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, voglio sottolineare che questo provvedimento è in discussione fin dal 1968. Devo anche ricordare che nella passata legislatura questa Commissione già discusse i medesimi problemi e il Comitato ristretto, del quale anch'io facevo parte, ebbe occasione di ascoltare tutti gli interessati alle proposte di legge. Si giunse quindi alla stesura di un testo unificato che finalmente il 6 febbraio di questo anno è stato varato e pubblicizzato. Che cosa è poi avvenuto? Dopo il varo del provvedimento da parte della nostra Commissione il Governo rimette tutto in Assemblée. Successivamente lo stesso Ministro dell'Interno ci dice che da parte del suo dicastero il veto è sciolto; analoga dichiarazione da parte del Ministro del tesoro Colombo da me avvicinato; poi con un colpo di mano nella seduta del 7 agosto, in sede referente, l'onorevole Boldrin si presenta con alcuni emendamenti che in pratica rimettono tutti i problemi in discussione.

Voglio anche sottolineare che simile comportamento è lesivo della sovranità del Parlamento, il quale nella sua attività non può essere subordinato ai ripensamenti dell'esecutivo. E se si tiene conto del fatto che il ripensamento riguarda un provvedimento già quasi interamente approvato e che oggi ci si presenta notevolmente cambiato, allora, onorevole Presidente mi si perdoni la volgarità dell'esempio, ma noi ci troviamo di fronte al gioco delle tavolette e ciò è poco serio.

BOLDRIN. Sono stato chiamato in causa dal collega Alfano e desidero fornire alcuni chiarimenti. Io, l'altro ieri, lessi i testi emendati a nome e per conto del relatore Maggioni, assente, e mi riservai quindi in sede legislativa di fare alcuni appunti. Il testo unificato che oggi saremo chiamati a votare mi lascia quanto meno perplesso, in quanto è stata disattesa, fra tutte, la proposta di legge Mattarelli n. 72 tendente a salvaguardare la posizione dei maggioni e dei capitani del ruolo separato e limitato che sono stati ingiustamente tenuti in disparte nelle promozioni a differenza di quanto è avvenuto per l'esercito e per il Corpo delle guardie di finanza che hanno usufruito della ricostruzione delle carriere per tutti questi ruoli speciali. La proposta di legge Mat-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

tarelli prevede un atto riparatore giustamente nei confronti di questi maggiori e capitani che sono stati dimenticati da altre leggi e sul quale aveva espresso avviso favorevole il Governo con il benestare della Commissione bilancio ai fini della copertura finanziaria. Oggi invece la proposta di legge Mattarelli è l'unica a non essere considerata mentre sono state prese in considerazione tutte le altre proposte di legge. Devo anche ricordare che nei precedenti dibattiti mi sono opposto allo stralcio di alcune proposte di legge proprio perché il testo unico deve rendere giustizia a tutti i settori e non, ancora una volta, dar luogo a una legislazione di parte che dimentica alcune categorie. Invece i maggiori e i capitani che attendono un atto riparatore dal Parlamento sono stati ignorati con una procedura che non posso non definire quanto meno abnorme. E, proprio perché non intendo con il mio voto avallare i due pesi e le due misure adottati mi riservo di presentare alcuni emendamenti che tendono al ripristino dell'articolo 2 e dell'articolo 5 del testo unificato sul quale si sono già espressi favorevolmente in passato sia il Governo e sia la Commissione bilancio.

CAVALIERE. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, dopo quanto detto dall'onorevole Boldrin, il quale ha interpretato alla lettera le mie perplessità, le mie preoccupazioni, a me resta poco da aggiungere. Con tutta la buona volontà ho cercato di capire le ragioni delle modifiche apportate all'articolo 2 e all'articolo 5. Il relatore non ha fornito alcuna spiegazione. Mi aspetto dal rappresentante del Governo qualche lume in proposito per queste modifiche che, anche se presentate dal relatore, sono state elaborate dal Governo stesso; tali modifiche sono inconcepibili in quanto — come è stato ricordato — non c'è alcun motivo che li possa giustificare: la Commissione affari costituzionali ha dato il suo parere favorevole sul precedente testo unificato, quindi anche su quelle disposizioni che oggi il Governo con i suoi emendamenti vorrebbe annullare: la Commissione bilancio — che pure è tanto avara nell'emettere pareri favorevoli — ha dato il suo parere favorevole perché esiste la copertura finanziaria; quindi quali sono le ragioni che hanno suggerito di introdurre emendamenti tesi a mortificare alcuni ufficiali, i quali certamente non meritano questo trattamento? Se non ci sono motivi

di carattere costituzionale, se non ci sono motivi di copertura finanziaria, come si giustifica la presentazione di questi emendamenti? Non vorrei fare delle illazioni, ma sono portato a ritenere che qualcuno, non certamente il rappresentante del Governo, abbia quasi un fatto personale nei confronti di questi pochi ufficiali che già si aspettavano di vedere accolti — non dico i loro diritti — ma i loro desideri. Queste sono le ragioni per le quali prego il rappresentante del Governo di darci lumi, di venire a convincerci perché dall'oggi al domani si stravolgono le cose.

Se il Governo non ci convincesse, io mi sentirei libero di votare secondo coscienza.

FLAMIGNI. Onorevole Presidente, voglio far presente che nel lungo *iter* di questo provvedimento ci siamo trovati di fronte ripetutamente ad atteggiamenti contraddittori e a volta ricattatori da parte del Governo che ci hanno indotto a modificare anche sostanzialmente le nostre proposte.

PRESIDENTE. Usando l'espressione « ricattatorio » forse lei andava al di là del suo pensiero.

FLAMIGNI. Può darsi. Si tratta di interpretazioni.

Più volte siamo stati costretti a deliberare in una certa maniera perché ci siamo trovati di fronte alla minaccia della rimessione in assemblea da parte del Governo. Voi tutti ricordate la discussione travagliata attorno all'articolo 7 del testo unificato. Di fronte alla minaccia della rimessione in Assemblea, dovemmo rinunciare al testo iniziale studiando formule di compromesso, in un primo momento accettate e poi successivamente di nuovo rinnegate.

Rimossi gli ostacoli principali e quando si apriva la possibilità di concludere, con sorpresa enorme, quando nessuno di noi riusciva a comprendere le ragioni obiettive, nonostante l'*iter* travagliato, i compromessi, l'aver distorto le cose, rinunciando a tante proposte e soprattutto alla sostanza delle proposte iniziali, ci siamo trovati di fronte all'effettiva rimessione in Assemblea dei provvedimenti da parte del Governo. Poi, nella seduta del 7 agosto, in sede referente, ci è stato detto che il Governo era disponibile a portare in porto i provvedimenti se avessimo acquisito gli emendamenti presentati. Ciò che è stato fatto in sede referente

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

e oggi dobbiamo deliberare. E c'è il pericolo — se ripristiniamo il vecchio testo — di trovarci di fronte di nuovo alla rimessione in Assemblea.

Desidero, sottolineare un aspetto della questione che mi sembra importante. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte ad atteggiamenti contraddittori da parte del Governo. Basta ricordare l'iter dei provvedimenti che stiamo esaminando. Con il consenso del rappresentante del Governo mettiamo a punto un testo di legge, presentiamo gli emendamenti che vanno incontro alle richieste del Governo; questi emendamenti vengono esaminati in Commissione bilancio con i rappresentanti dei dicasteri interessati, interni e tesoro, e con il consenso di entrambi si trova la copertura finanziaria. Poi all'improvviso ci troviamo di fronte alla rimessione in Assemblea. Allora io dico: il rappresentante del Governo che ha partecipato alle riunioni chi rappresentava? Quale Governo o quale parte del Governo rappresentava? Ma dico di più: prima che il provvedimento venisse rimesso in Assemblea, in sede di Comitato ristretto, presenti i Sottosegretari agli interni e al tesoro, abbiamo trovato un accordo su una dizione conclusiva del testo. Poi, invece, non va bene nemmeno quello. E allora c'è questo rischio: ancora una volta possiamo concludere e concludere bene ripristinando il vecchio testo, ma poi, poiché il rappresentante del Governo non rappresenta il Governo, il testo si intoppa e magari ci ritorna indietro dal Senato. E allora dico con chiarezza: il Governo si assuma le sue responsabilità e se le assuma definitivamente. La richiesta che noi facciamo è quella di ripristinare il vecchio testo e su questo, credo, siamo tutti d'accordo, a condizione però che il Governo non si serva di questa modifica per poi bloccare la legge e far trascorrere altri anni.

Se poi, evidentemente, come è già successo altre volte, ci trovassimo di fronte al ricatto del nuovo blocco di provvedimenti saremmo costretti a ingoiare questo rospo ancora una volta; augurandoci che altre leggi siano varate con maggiore serenità. Questa è la richiesta che il gruppo comunista formula.

PRESIDENTE. In qualità di presidente della Commissione ho tutto l'interesse a che si giunga all'approvazione dei provvedimenti nel testo unificato. Ritengo pertanto opportuno sospendere la seduta per consen-

tere al rappresentante del Governo di approfondire la tematica emersa in questa seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAGGIONI, Relatore. Sono favorevole all'approvazione dei provvedimenti con le modifiche prospettate nella discussione sulle linee generali.

LEPRE, Sottosegretario di Stato per lo interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo unificato all'esame della Commissione e che si raccomanda venga approvato, rappresenta il lavoro, lungo per la verità, svolto dal Comitato ristretto che ha unificato il testo di ben 18 proposte di legge che regolamentavano norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ringrazio, poi, il relatore Maggioni e gli onorevoli Flamigni, Alfano, Boldrin e Cavaliere che sono intervenuti nella discussione sulle linee generali per l'apporto costruttivo ad essa fornito.

Invito la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo proposto in quanto esso ha il pregio di rendere giustizia ad alcune categorie che erano state dimenticate in provvedimenti precedenti. Mi riferisco in particolare agli ex partigiani e agli ex appartenenti alla polizia alleata entrati a far parte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. È un atto, che, a mio parere, evita discriminazioni e che nel trentennale della Resistenza ribadisce con fatti concreti e non con parole l'esigenza dell'antifascismo e l'apporto che la polizia deve dare alla difesa delle istituzioni repubblicane.

Rinnovo pertanto l'invito alla Commissione affinché il testo unificato in esame sia approvato in quanto esso rende giustizia ad alcune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non l'hanno avuta nel lungo e diligente servizio prestato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Il relatore Maggioni ha proposto di adottare come testo base della di-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

scussione il testo unificato approvato in sede referente nella seduta del 7 agosto 1974.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e riportato nella tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati, con decorrenza 1° gennaio 1971, in 200 e 100.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 20 dicembre 1966, n. 1116, e prima della entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente alla approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

Ai tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 30 anni, è attribuito dal giorno

anteriore a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1971.

Nei confronti degli ufficiali di cui ai commi precedenti, non si applica la disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 324.

L'onorevole Boldrin ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 20 dicembre 1966, n. 1116, e prima della entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente alla approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 30 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1971.

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Boldrin.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boldrin, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, attribuendo ad essi, in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, la promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni di anzianità di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956.

Le promozioni saranno conferite dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, sono attribuiti a richiesta degli interessati.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano stati promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale anzianità. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.

Nella prima applicazione della norma di cui al precedente comma, i maggiori del ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che sia stato promosso l'ultimo dei pari grado del ruolo ordinario iscritto nel quadro d'avanzamento a maggiore nell'anno 1968.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza sul ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione e la promozione.

(È approvato).

ART. 4.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario, o separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello ai sensi del precedente articolo 3 perché raggiunti dal limite di età o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che saranno deceduti, ove posseggano un'anzianità complessiva di servizio di 30 anni compresa quella prestata nelle Armi o Corpi di provenienza sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del giudizio di inidoneità o del decesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, i quali abbiano maturato una anzianità di grado pari a quella dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario, di cui al secondo comma dell'articolo 2, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, è attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli ufficiali cessati dal servizio dal 1° gennaio 1971.

Nei confronti degli ufficiali di cui al precedente comma, non si applica la disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.

L'onorevole Boldrin ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

I tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, i quali abbiano maturato una anzianità di grado o di servizio pari a quella dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario, di cui al secondo comma dell'articolo 2, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono valutati per l'avanzamento a colonnello in conformità ai criteri

ed alle modalità fissati per gli ufficiali del ruolo ordinario, prescindendo, fino al 31 dicembre 1976, dal possesso del requisito di comando.

La promozione è conferita con effetto dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo, fermo restando il limite di età del grado precedentemente rivestito.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli ufficiali cessati dal servizio dal 1° gennaio 1971.

Nei confronti degli ufficiali di cui ai commi precedenti, non si applica la disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Boldrin.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boldrin, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese agli ufficiali iscritti con il grado di capitano nel ruolo separato e limitato, già mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Gli ufficiali predetti, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, ricostruita la carriera conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che siano stati promossi i pari grado di ruolo ordinario aventi uguale anzianità.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento e per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione o che siano stati dichiarati idonei e non prescelti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

« Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in virtù degli articoli 1, 2 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza.

Le stesse norme si applicano a favore dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I benefici conseguenti alla applicazione delle suddette norme sono attribuiti a richiesta degli interessati e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza ».

Il Governo, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole:
« ...degli articoli 1, 2 e 11... ».

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole che il rappresentante del Governo propone di sopprimere.

(È respinto).

L'emendamento soppressivo del Governo è pertanto approvato.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante dalla modifica testé apportata.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7-bis.

« Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianità di grado posseduta nella forza armata di provenienza.

Nei confronti degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 7-bis, non si applica la disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824 ».

Il relatore, onorevole Maggioni, ha proposto di fare del secondo comma un articolo a sé stante.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, la posta del relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 7-bis che pertanto risulta costituito solo dal primo comma dell'articolo che ho testé letto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora ad esaminare come articolo autonomo la parte testé stralciata su proposta del relatore Maggioni, che pertanto risulta del seguente tenore.

ART. 7-ter.

Nei confronti degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 7-bis non si applica la disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Il relatore Maggioni ha proposto il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 7-ter con il seguente:

Nei confronti del personale beneficiario della presente legge non si applica la disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Il deputato Flamigni ha proposto il seguente subemendamento.

Sostituire all'emendamento del deputato Maggioni le parole: « Nei confronti del personale beneficiario della presente legge », *con le parole:* « Nei confronti degli ufficiali di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 7-bis ».

MAGGIONI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Flamigni.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole alle modifiche prospettate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Flamigni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Maggioni, interamente sostitutivo dell'articolo 7-ter, nel testo risultante dalla modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 8 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano anche agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel Corpo stesso dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo sulla copertura finanziaria, proposto dal relatore Maggioni sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio e che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1595 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

È così terminato l'esame degli articoli del testo unificato del quale propongo il seguente titolo:

« Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo di legge approvato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Flamigni, Donelli, Triva, Lodi Faustini Fuslini Adriana, Faenzi, Boldrin, Poli e Artali hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione Affari interni,

in considerazione della eccezionale posizione degli ex partigiani, ufficiali, sottufficiali, graduati di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali immediatamente dopo la liberazione prestarono servizio ausiliario di polizia alle dipendenze dei Comitati di Liberazione nazionale in un momento particolarmente difficile per la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico del paese, e furono poi collocati in servizio con decorrenza successiva a tale servizio: 24 settembre 1946 e 18 febbraio 1948,

impegna il Governo

a provvedere alla loro ricostruzione di carriera limitatamente ad una sola promozione in attività di servizio e applicando le norme contenute nelle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22.
(0/72/1/2)

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

FLAMIGNI. Non insisto per la votazione.

ARTALI. Intervengo brevissimamente per esprimere la soddisfazione del gruppo socialista per l'approvazione dei provvedimenti, giunti al termine di un iter molto faticoso.

Voglio anche esprimere l'auspicio che il Governo voglia, da parte sua, adoperarsi affinché l'altro ramo del Parlamento possa approvare celermente il testo unificato affinché possa diventare al più presto legge.

Rinuncio a fare valutazioni più ampie, data l'imminenza del dibattito in Assemblea sul tema dell'ordine pubblico. Resta comunque la soddisfazione per un atto che, sia pure giunto in ritardo, è tuttavia — almeno parzialmente — riparatore di ciò che non è stato fatto in passato.

POLI. Sono lieto che stamani si sia conclusa la lunga vicenda di questi provvedimenti che regolamentano una complessa materia. Con altri colleghi ho fatto attivamente parte del comitato ristretto che ha predisposto, compiendo un notevole sforzo, il testo unificato che stamani è stato approvato: abbiamo tutti contribuito, nel limite delle nostre possibilità, a risolvere nel modo migliore i problemi esistenti sul tappeto.

Devo anche dare atto al Governo di avere aderito ad alcune richieste della Commissione, nonostante le diverse valutazioni fatte dai vari settori politici. Il Governo ha dimostrato, almeno in questa ultima fase, la sensibilità da noi più volte sollecitata.

Credo che con questa legge, che stamani la nostra Commissione approva e che passa all'altro ramo del Parlamento per l'approvazione definitiva, si risolvono tutti o quasi tutti i problemi del personale della polizia. Si tratta, come ho già detto, di problemi che erano sul tappeto da molti anni e che derivano dall'esistenza di norme che hanno trovato applicazioni discordanti e qualche volta addirittura contrarie agli interessi di talune categorie.

Esprimo, quindi, la mia soddisfazione e, nell'assicurare il voto favorevole del gruppo socialdemocratico, rinnovo il ringraziamento al Governo per la sensibilità tanto concretamente dimostrata.

ZAMBERLETTI. Desidero esprimere la soddisfazione del gruppo democratico cristiano per il fatto che siamo giunti finalmente alla conclusione di una vicenda annosa che ha coperto quasi l'arco di due legislature. Mi auguro che i colleghi sena-

tori siano assai più solleciti di noi nel rendere questo atto di giustizia ad operatori della pubblica sicurezza che hanno sacrificato molti anni al servizio dello Stato in un settore delicatissimo e importante.

Devo anche ringraziare il Ministero dell'interno che è stato estremamente sensibile nonostante le implicazioni di questa legge poteva avere per altre amministrazioni dello Stato e per i dirigenti di queste. La sensibilità governativa ci ha consentito questa volta di sbloccare una vicenda che ad alcuni colleghi sembrava insormontabile.

Penso anche che l'approvazione dei provvedimenti da noi oggi esaminati ci consenta di augurare buone vacanze ai nostri amici della pubblica sicurezza che ci hanno con molta sollecitudine circondato di consigli e di premure stando davanti a Montecitorio in queste assolate giornate. Ora, che per noi la vicenda è conclusa, passeranno a circondare di consigli e premure i colleghi del Senato.

ALFANO. Finalmente siamo giunti al varo di questa legge: meglio tardi che mai. Il suo esame era cominciato nel 1968; il 9 agosto dell'anno di grazia 1974 siamo arrivati alla sua approvazione.

A mio giudizio, però, se siamo arrivati all'approvazione del provvedimento lo dobbiamo all'intervento della Presidenza. Mi risulta che il Presidente ha parlato personalmente con il Ministro dell'interno e ha fatto valere la sua personalità e il suo prestigio. Ella, signor Presidente, in questo modo — e desidero che la mia affermazione risulti dal verbale stenografico della seduta — non ha salvato soltanto il prestigio della Presidenza ma soprattutto e innanzitutto il prestigio del Parlamento.

Nell'annunciare quindi il voto favorevole del Movimento sociale-destra nazionale auspico che il Governo si adoperi affinché il provvedimento sia approvato dall'altro ramo del Parlamento prima delle vacanze estive.

FLAMIGNI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo comunista, desidero sottolineare che il provvedimento ripara gli errori commessi nel passato dall'ufficio legislativo del Ministero dell'interno. E lo dimostra il fatto che ci siamo trovati di fronte molto spesso a decine di « leggine » che tendevano a rendere giustizia a singole categorie o a gruppi di persone senza mai affrontare la materia globalmente.

Devo anche sottolineare un altro aspetto negativo della legislazione attualmente in

vigore, quello che non è consentito agli agenti di pubblica sicurezza di potersi organizzare in sindacato. Sono necessari, quindi, altri provvedimenti ma soprattutto quelli tendenti al riordinamento e alla riforma del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per poter assolvere alle sue funzioni al servizio dei cittadini e per poter combattere efficacemente la criminalità ha bisogno soprattutto di un nuovo ordinamento civile e democratico.

PRESIDENTE. Il testo unificato sarà votato, nel suo complesso, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Zolla ha facoltà di svolgere la relazione.

ZOLLA, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il problema che forma l'oggetto del disegno di legge al nostro esame in sede legislativa e che riguarda disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti si evidenzia soprattutto attraverso un'analisi di cifre.

La dotazione organica dei funzionari di pubblica sicurezza venne stabilita in un primo tempo con la riforma Nitti con il regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442, e venne fissato in 2.091 unità. Questa dotazione rimase invariata sino al 10 gennaio 1957 quando con il decreto del Presidente della Repubblica n. 362 essa venne fissata in 2.086 unità. Rimase tale poi anche attraverso la legge 20 dicembre 1966, n. 1116. Ora, un piccolo raffronto con quella che è la popolazione del nostro paese ci dice che i cittadini italiani dal 1919 al 1973 sono aumentati da 35 milioni e 845 mila circa a 54 milioni circa. Il rapporto numerico

quindi tra funzionari di pubblica sicurezza e popolazione passa da 58,33 funzionari ogni milioni di cittadini a 38,58 nel 1973. Aumentando la popolazione, come si vede, il rapporto numerico tra funzionari di pubblica sicurezza e cittadini scende.

Questa situazione si è ulteriormente deteriorata in quanto 410 funzionari sono andati a riposo recentemente avvalendosi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748. Per la precisione si tratta del decreto riguardante la dirigenza statale: quindi 410 dirigenti « esodati » come si dice con un termine non molto bello.

Successivamente altre 38 funzionari hanno chiesto e ottenuto il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la legge per i combattenti. Complessivamente sono 448 unità in meno che spostano ulteriormente il rapporto numerico fra funzionari e popolazione di cui ho parlato prima, in quanto sono ora in servizio 1.638 funzionari su 2.086 previsti. Praticamente il rapporto numerico fra i funzionari e ogni milione di cittadini passa a 30,31.

La situazione, poi, onorevoli colleghi si aggrava ulteriormente se si considera il numero dei funzionari in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (rimaniamo sempre nell'ambito del ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza). Questa qualifica — come tutti ben sanno — in base all'articolo 2 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che è tuttora in vigore, compete sino alla qualifica di commissario capo ed è indubbio se possa applicarsi anche alla qualifica di vice questore aggiunto che è una qualifica nuova che è stata prevista dalla legge sulla dirigenza statale.

Quindi, detraendo dai 1.368 funzionari rimasti in servizio 20 dirigenti generali, che sono gli ispettori generali capi di pubblica sicurezza, ex grado IV; detraendo 135 dirigenti superiori, che sono i questori oppure gli ispettori generali, ex grado V! detraendo ancora 474 vice questori del ruolo ad esaurimento si evidenzia che soltanto 673 funzionari di pubblica sicurezza sono considerati attualmente ufficiali di polizia giudiziaria.

I dati che ho esposto mettono in luce una situazione indubbiamente alquanto sofferente, per non usare il termine drammatico che potrebbe sembrare retorico, se si considera che nel 1919 al momento della riforma Nitti gli ufficiali di polizia giudi-

ziaria erano 2.010. Se si tiene conto poi dell'aumento degli indici di criminalità, dei quali abbiamo abbondantemente discusso in questa Commissione in sede di esame del bilancio e di dibattito sull'ordine pubblico e sull'allargamento degli organici delle guardie di pubblica sicurezza, si può affermare senza timore che l'intervento legislativo a questo proposito deve essere davvero urgente.

Risponde a questa esigenza di un urgente provvedimento legislativo il disegno di legge in esame, il quale all'articolo 1 prevede la non applicazione ai funzionari di pubblica sicurezza dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970. Per comodità dei colleghi posso leggere l'articolo 1:

« Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai funzionari di pubblica sicurezza ».

In base a tali norme i posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza: questo ad eccezione di 3 amministrazioni dove evidentemente la situazione della dotazione organica del personale si rivela insufficiente rispetto alle esigenze. Ora, attraverso l'articolo 1 del presente disegno di legge, si tende ad allargare al ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza questa eccezione che è prevista per quelle 3 amministrazioni. Ma l'articolo 1 prevede anche la non applicazione all'organico dei funzionari di pubblica sicurezza del penultimo comma dell'articolo 67 del decreto presidenziale n. 748 del 1972 sulla dirigenza statale che prevedeva una analoga disposizione. L'articolo 1, quindi, cancellando l'applicazione di questi due comma di due diversi provvedimenti viene a ripristinare l'organico di pubblica sicurezza nella sua interezza così come è previsto dal decreto del presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 362. La situazione, in pratica, rimane quella esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 336 del 1970 e del decreto presidenziale n. 748 del 1972.

All'articolo 2, poi, il disegno di legge prevede l'estensione della qualifica di uf-

ficiale di polizia giudiziaria a tutti i funzionari di pubblica sicurezza ad eccezione dei dirigenti generali, dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questori vicario. Questo perché, come ho detto, coloro che sono investiti di compiti di dirigenza non possono essere ufficiali di polizia giudiziaria. La unica eccezione viene fatta per i primi dirigenti che però non abbiano responsabilità nella direzione amministrativa di uffici - quali quelli delle questure - e quindi non ricoprono l'incarico di vice questore vicario. Questa estensione è fatta proprio al fine di non dilatare ulteriormente gli organici ma di giungere, invece, attraverso la dilatazione delle qualifiche ad avere più ufficiali di polizia giudiziaria, senza dover aumentare il numero della dotazione organica.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede il reperimento dei fondi necessari, previsti per l'anno 1974 in lire 97 milioni e 833 mila, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal bilancio del Ministero dell'interno. Esistendo, evidentemente, un clima di austerità e non potendo far ricorso a fondi extrabilancio del Ministero dell'interno, si cerca attraverso le pieghe del bilancio stesso - e praticamente attuando, se così posso dire, una « losatura » dei capitoli 1472, 1475, 1478 e 1485 - di reperire il fabbisogno previsto per l'anno 1974 in lire 97 milioni e 833 mila.

Ecco, onorevoli colleghi, il quadro della situazione, sia pure attraverso una visione stringata e sintetica, ma al tempo stesso chiara, che evidenzia le motivazioni base del provvedimento per le quali ne raccomando vivamente alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALFANO. Onorevole presidente, onorevole relatore, onorevoli colleghi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole al provvedimento che ci è stato illustrato anche se non posso fare a meno di esprimere alcune perplessità. Si tratta, a mio avviso, di un provvedimento restrittivo in quanto interesserà soltanto il 50 per cento delle forze che ci sono state indicate.

Un altro rilievo che faccio al provvedimento riguarda la discrezionalità delle scelte che viene lasciata a chi sta ai vertici

delle forze di polizia: a mio avviso queste scelte vengono operate spesso in una visione di parte o di conformismo.

Quindi, per concludere, la mia parte politica avrebbe desiderato che il provvedimento fosse esteso a tutti i dirigenti.

FLAMIGNI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, per una circostanza sciagurata affrontiamo questa discussione relativa all'aumento dell'organico dei funzionari di pubblica sicurezza dopo la strage di San Benedetto Val di Sambro, a settanta giorni di distanza dalla discussione che abbiamo fatto per aumentare l'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di 5 mila unità. Anche quella discussione la facemmo dopo una strage, quella di Brescia.

Poiché lo sdegno popolare che si è manifestato a seguito delle stragi si accompagna alla presa di coscienza del mancato corretto funzionamento degli organi di polizia che sono preposti alla tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, riteniamo che la discussione sul provvedimento al nostro esame debba essere l'occasione per dibattere temi che noi abbiamo introdotto da tempo, ma sui quali né il Ministro dell'interno né il Governo sembrano intenzionati a fare qualcosa.

Nell'opinione pubblica cresce la convinzione che negli organi dello Stato vi siano non soltanto delle debolezze ma delle complicità, degli intrighi che permettono ai fascisti di organizzare attentati. Per tali ragioni, dobbiamo ripetere quello che già abbiamo detto altre volte e in questa circostanza ci rivolgiamo ai colleghi della maggioranza: le carenze, i difetti della polizia sono tali che non possono essere ovviati con provvedimenti di aumento di organici o semplicemente con questi. I problemi da affrontare non sono di quantità ma di qualità, di indirizzo, di direzione, di riordinamento. In occasione della lunga discussione che facemmo attorno ai problemi dell'aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cercammo di attirare la vostra attenzione sul problema del riordinamento. Ponemmo allora anche grosso problema della concorrenza fra i vari corpi, dei contrasti, della dispersione di energie, dei servizi ripetitivi. Ci si rispose che così doveva essere perché significava avere una specializzazione che portava a maggiori risultati. Infine, ponemmo il problema della necessità del coordinamento. Non fu data a questi problemi la

dovuta attenzione. Gli avvenimenti tragici, gli attentati, il disegno eversivo degli ultimi tempi hanno costretto il Governo a prendere in considerazione problemi di coordinamento. Per questo, riteniamo — anche per un doveroso atto di onestà nei confronti dei cittadini, e se non dei cittadini almeno delle vittime delle stragi — che occorre avere il coraggio di guardare a ciò che non funziona, di smetterla di imbrogliare lo Stato stesso e avere il coraggio di prendere i necessari provvedimenti. Altrimenti l'eversione non sarà stroncata: si riuscirà ad individuare e colpire qualche gregario di quart'ordine, qualche manovale del terrorismo, però non a mettere le mani sui mandanti e su finanziatori.

Il Ministro dell'interno ha detto lunedì pomeriggio che l'attentato di San Benedetto Val di Sambro deve ascriversi a un disegno eversivo per colpire le nostre istituzioni; ha detto anche che azioni simili non possono essere concepite da menti singole in forma sporadica ma che esiste un piano che è capace di servirsi di queste azioni. Ebbene, di fronte a questa capacità di unificazione dell'eversione da parte di chi si propone tale disegno eversivo, le nostre forze di polizia rispondono in maniera separata, sparsa e con i fenomeni, con i difetti che da tempo — e in modo particolare negli ultimi tempi — la stampa ha denunciato.

Allora, noi riteniamo che se è vero, come è vero, che esiste questo disegno eversivo, che simili azioni non possono essere concepite da menti singole in forma sporadica — come ha detto il Ministro dell'interno, diventano allora inammissibili le negligenze che il Governo sta dimostrando nel dirigere le forze di polizia.

Dopo la strage di Brescia, abbiamo avuto la costituzione dell'Ispettorato anti-terrorismo che è stato presentato, per la verità, come uno strumento che avrebbe dovuto coordinare l'azione di tutti i corpi di polizia. È stato presentato anche come un organismo nuovo che si sarebbe dovuto formare con gli elementi migliori, più capaci, presi da tutti i corpi di polizia allo scopo di combattere efficacemente il terrorismo. Sembrava che finalmente, almeno per quanto riguarda la lotta antiterroristica, si volesse realizzare un effettivo coordinamento. Ebbene, che cosa è avvenuto? I carabinieri hanno subito rifiutato la loro partecipazione all'Ispettorato del terrorismo. Poco dopo, la guardia di finanza ne ha seguito l'esem-

pio. Che cosa è successo poi? Il Ministro dell'interno si è adeguato a questa situazione, ne ha preso atto. Eppure esistono delle leggi vigenti — e su questo richiamo la vostra attenzione in quanto si tratta di uno dei problemi fondamentali dei funzionari di pubblica sicurezza — che stabiliscono che l'arma dei carabinieri per tutto quanto attiene alla materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica deve dipendere dal Ministro dell'interno, dalle autorità civili, dal prefetto, dal questore, dai funzionari di pubblica sicurezza, dai sindaci quando non esistono uffici distaccati di pubblica sicurezza.

Noi criticiamo seriamente il modo di dirigere la polizia da parte del Governo e in particolare per quanto riguarda l'Ispettorato antiterrorismo, sottolineiamo che quando esistono leggi che stabiliscono determinate dipendenze gerarchiche tutti devono osservarle perché soltanto in questa maniera è possibile avere il massimo apporto da parte dei vari corpi di polizia.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mercoledì ci sarà un dibattito in aula sul tema dell'ordine pubblico e in quella sede potranno essere affrontati adeguatamente i problemi da lei sollevati.

FLAMIGNI. Benissimo, ma è opportuno anche che la nostra Commissione dia a questo dibattito un contributo. Oltre a questo contributo, però, la nostra Commissione dovrebbe avere anche un compito di indagine, di conoscenza della situazione, dell'articolazione, del modo di funzionare dei corpi di polizia.

Dobbiamo condurre un'azione che porti tutti i corpi al rispetto della legge. Non c'è questore della Repubblica italiana che non ci dica che in servizi di ordine pubblico ha il potere e la capacità di dirigere il corpo delle guardie di pubblica sicurezza ma non ha altrettanto potere nei riguardi dell'arma dei carabinieri. Non si possono risolvere questi problemi ai vertici, devono essere risolti anche a livello locale, deve essere ripristinata l'autorità dei funzionari di pubblica sicurezza verso i carabinieri. Il ministro Taviani, rispondendo al Senato a una serie di interrogazioni sull'ordine pubblico, ha detto che ogni coordinamento ha i suoi limiti e le sue barriere invalicabili. E ha aggiunto che non è pensabile una unificazione dei corpi perché in questo modo si perderebbe un buon 50 per cento del rendimento attuale. Pur condividendo le argomentazioni del Ministro,

non sosteniamo in questa sede l'unificazione dei corpi ma un effettivo coordinamento. Senza una direzione univoca dei vari corpi di polizia i risultati saranno limitati.

Ma torniamo all'Ispettorato antiterrorismo. La sola polizia ha dovuto affrontare la costituzione di questo ufficio: 30 funzionari e 300 militari, ci dicono. Ebbene, noi chiediamo: con quali criteri è stato scelto il personale? Ci è stato segnalato che è stato messo a disposizione di quell'ufficio personale abbastanza dequalificato, inesperto, non in grado di affrontare la battaglia contro il terrorismo. Poi ci sono stati segnalati anche numerosi ostacoli frapposti dagli uffici politici delle questure. Allora noi chiediamo con quanta responsabilità si è dato vita a questo ufficio. È stato costituito veramente per combattere il terrorismo oppure semplicemente per gettare un po' di fumo negli occhi, per tacitare le attese dell'opinione pubblica, indignata per la strage di Brescia? Noi siamo dell'avviso che anche all'interno dei corpi di polizia quando si sbaglia qualcuno deve pagare. Si è parlato tanto della Divisione affari riservati della pubblica sicurezza, si è arrivati all'assorbimento di tutto il personale da parte dell'Ispettorato anti-terrorismo, meno il suo capo, il suo dirigente, che è stato semplicemente trasferito, anzi promosso alla direzione della polizia di frontiera con il risultato che mentre alla direzione affari riservati dirigeva un numero molto limitato di persone, oggi ha le funzioni di sovrintendere a tutta la polizia ferroviaria, a tutta la polizia stradale, a tutta la polizia di frontiera e si tratta di gangli vitalissimi. Tanto è vero che c'è chi insinua che gli attentati ai treni si compiranno più facilmente e che i fascisti passeranno più facilmente le frontiere.

Possiamo fare un altro esempio: quando a Gioia Tauro ci fu un deragliamento la polizia ferroviaria e i funzionari di pubblica sicurezza parlarono di incidente. Poi le indagini della magistratura hanno portato alla scoperta che si è trattato di un attentato. Ebbene tutto è rimasto come prima. Quei poliziotti, quei funzionari sono rimasti impuniti. È facile sfogare tutto con un semplice dibattito in aula sui problemi dell'ordine pubblico quando invece esistono, come abbiamo rilevato, problemi di qualità, di direzione, di indirizzo. Di fronte al paese non vogliamo avere la pur minima responsabilità di avere taciuto quello che sappiamo.

Di fronte a questo provvedimento che tende a ripristinare il vecchio organico dei funzionari di pubblica sicurezza, non ci sono

da parte nostra particolari opposizioni. Però bisogna intendere il nostro atteggiamento. Perché se approviamo il disegno di legge al nostro esame e tutto resta come prima non risolviamo i problemi del mancato corretto funzionamento della polizia. Il personale, fra l'altro, non manca. I dati che sono stati riferiti dall'onorevole Zolla non sono però comprensivi di altri dati. Rispetto a quello del 1919 abbiamo un ruolo ufficiali assai numeroso, per cui se teniamo conto di questo dato il rapporto fra funzionari e popolazione è destinato ad aumentare.

Esiste poi un altro problema che è importante sottolineare per rilevarne l'assurdità: quello di avere ufficiali che sono lasciati a disposizione, pagati, e pagati bene, che non fanno niente. Possiamo capire che, quando non c'è guerra, siano posti a disposizione ufficiali della marina, dell'aeronautica e così via; ma in questo caso la materia prima non manca: siamo in guerra con i criminali, in Italia i criminali non mancano. È inconcepibile che possano esserci ufficiali di pubblica sicurezza messi a disposizione. Potrebbero invece essere utilizzati adeguatamente nella sorveglianza di binari, di compartimenti ferroviari, in inchieste — per esempio — nelle carceri; si tratta — ed è bene ripeterlo — di personale ricco di esperienza e qualificato — la maggior parte di essi è laureata — che può dare un contributo alla lotta alla criminalità. Non comprendiamo questi atteggiamenti soprattutto poi quando ci troviamo di fronte a richieste di aumento di organici.

Esiste poi la grossa questione del riordinamento dei servizi secondo un'articolazione capillare, senza la quale i criminali sorridono; è stato un errore — e lo abbiamo sottolineato in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno — abolire i commissariati nelle grandi città e avere concentrato tutto nei distretti. L'errore è stato riconosciuto anche dal ministro Taviani. Anziché andare verso la capillarizzazione dell'organizzazione di polizia si è imboccata la strada opposta. E, riconosciuto l'errore, nessun provvedimento è stato ancora preso. È necessaria la costituzione di nuclei operativi che devono essere presenti dappertutto. È questa un'esigenza civile: il paese non può rimanere a combattere la criminalità con le caserme, soltanto con concetti militari. Dobbiamo anche in Italia tendere ad avere il poliziotto di quartiere.

Siamo dispiaciuti di aver dovuto tediare i colleghi ripetendo considerazioni già fatte in altre occasioni: lo abbiamo fatto perché

siamo di fronte a una situazione grave e il nostro partito ritiene che bisogna utilizzare ogni momento per essere ascoltati. Altrimenti dopo ogni attentato ci troveremo ad assistere a questa specie di piagnisteo, in cui tutti si lamentano dell'accaduto dimenticandosi di prendere provvedimenti concreti per dare una maggiore funzionalità alla polizia. Non si possono solo chiedere aumenti di organici.

Concludiamo dicendo che, in merito al disegno di legge in esame, noi presenteremo soltanto due emendamenti. Il primo riguarda gli ufficiali di polizia giudiziaria. Il provvedimento al nostro esame si propone di modificare il Codice di procedura penale. Noi riteniamo invece che è necessario adeguarsi al codice di procedura penale, la cui norma stabilisce quali sono i funzionari che possano avere la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Attualmente questa attribuzione era garantita fino al grado di commissario capo. Possiamo comprendere che avendo adottato un provvedimento sulla dirigenza che ha promosso una serie di commissari capi e che ha introdotto parametri nuovi e creato nuove gerarchie, sia necessario attuare un adeguamento; ma è pur vero che l'adeguamento non deve superare certi limiti. Non possiamo attribuire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al vice questore che prima — in base al codice di procedura penale — non aveva tale qualifica. E, parimenti, non si può pretendere di escludere solo i vice questori vicari. Il secondo emendamento tende ad ottenere la partecipazione delle organizzazioni sindacali alle commissioni d'esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZOLLA, Relatore. Onorevole presidente, ringrazio i colleghi che sono intervenuti per l'apporto dato alla discussione. I loro interventi però mi inducono ad alcune brevissime puntualizzazioni.

L'onorevole Alfano ha definito il provvedimento in esame restrittivo. Certo, non è un provvedimento che rappresenti l'*optimum* delle esigenze, ma bisogna tener conto del momento in cui il provvedimento viene proposto, cioè un momento in cui evidentemente non si possono dilatare oltre una certa misura gli organici e si è costretti a reperire il fabbisogno finanziario nell'ambito delle pieghe del bilancio del Ministero dell'interno. Quindi non si tratta di un aumento dell'organico, come ho precisato prima, ma si trat-

ta di un ripristino, riservando all'organico dei funzionari di pubblica sicurezza lo stesso trattamento che è stato riservato per altre amministrazioni all'atto dell'applicazione della legge n. 336 del 1970 e del decreto presidenziale n. 748 del 1972. Quindi il provvedimento va visto in questa dimensione.

Per quanto riguarda poi l'intervento del collega Flamigni perplessa circa l'estensione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria devo precisare che tale qualifica è stata fissata dall'articolo 2 del regio decreto del 31 agosto 1907, n. 690. È evidente che a questo proposito noi dobbiamo rifarci alla *ratio* che sta alla base della norma, la quale tende a non attribuire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a coloro che sono investiti di un potere amministrativo cioè hanno la direzione o la responsabilità di organizzazione degli uffici e pertanto da questa qualifica sono esclusi i questori e i vice questori vicario. Non vedo la ragione per la quale i funzionari di pubblica sicurezza che non sono investiti di un potere di organizzazione e di direzione di uffici non debbano avere questa qualifica proprio per cercare — senza dilatare i ruoli organici dei funzionari di pubblica sicurezza — di avere il maggior numero possibile di funzionari investiti della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Mi pare questa un'estensione che rispetta perfettamente la *ratio* della norma prevista dal regio decreto da me citato e anche dal codice di procedura penale come ricordava il collega Flamigni.

Per le altre osservazioni che sono state fatte, devo dire che prendo atto con soddisfazione che l'onorevole Flamigni abbia ricordato « in positivo » cose che sono comprese nella relazione da me svolta sul bilancio del Ministero dell'interno, sulla quale peraltro si erano appuntate le critiche della parte politica che l'onorevole Flamigni rappresenta. Già in quella sede avevo parlato della necessità dell'armonizzazione tra i vari corpi di polizia e di un perdere di vista la capillarizzazione dell'organizzazione delle forze di polizia.

Per quanto riguarda l'Ispettorato anti-terrorismo bisogna tener conto del fatto che ha compiuto i suoi primi passi in maniera forse non perfetta: si tratta però di un organismo nuovo. Ai fini dell'ottenimento di una maggiore funzionalità di questo organismo risponde la riunione di vertice che è stata tenuta proprio pochi giorni fa e che ha visto il concentramento della responsabilità a questo riguardo nelle mani del Ministro dell'interno.

È una decisione questa non negativa ma positiva in quanto il Parlamento che deve operare la sua funzione di controllo e di critica sugli atti dell'esecutivo ha un interlocutore certo al quale rivolgersi e che deve dar conto delle iniziative poste in essere per prevenire questi fatti delittuosi che tanto tormentano la nostra vita nazionale.

Non credo poi che si possa insistere sulla unificazione dei corpi; infatti l'onorevole Flamigni non vi ha insistito perché in un sistema democratico la distinzione, sia pure nell'armonizzazione, rappresenta una garanzia.

Desideravo anche dire ai colleghi che non è vero che nella pubblica sicurezza quando si sbaglia non vi è mai nessuno che paghi. Potrei ricordare l'esempio dato dal Ministro dell'interno recentemente a Brescia, potrei ricordare esempi passati di questori, di commissari sollevati dall'incarico per essere incorsi in inconvenienti non consoni alla dignità della loro funzione.

Per quanto riguarda, infine, l'unificazione dei ruoli tra ufficiali e funzionari di pubblica sicurezza, devo dire che è una idea che nella mia mente è affiorata spesso. Però bisogna rendersi conto che per attuare un progetto del genere occorrono degli anni, ruoli ad esaurimento eccetera, tutta un'organizzazione nuova alla quale è bene pensare, certamente, ma che nel momento attuale non può dare i suoi frutti né essere sostitutiva del provvedimento che è al nostro esame.

Per concludere, rilevo che le obiezioni che sono state mosse, in sostanza non modificano il giudizio circa la validità del provvedimento che oggi noi esaminiamo e circa anche l'urgenza che si arrivi al più presto alla sua approvazione. Ed è per questo che ancora raccomandando alla Commissione di decidere in questo senso.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il relatore Zolla: ha ampiamente detto ciò che il Governo doveva dire. Ringrazio pure per i loro interventi i colleghi Alfano e Flamigni.

Per quanto riguarda, poi, i problemi sollevati dall'onorevole Flamigni circa la funzionalità della pubblica sicurezza e circa l'esigenza di una direzione unitaria dei vari corpi che presiedono all'ordine pubblico, il dibattito che è previsto per mercoledì su questo tema in aula potrà dar modo al Ministro dell'interno che è più qualificato di me, di rispondere sui problemi sollevati a conclusione di quel dibattito.

Per quanto concerne il provvedimento in esame, il relatore ha esposto con chiarezza i motivi che legittimano la proposta: si tratta di adeguare l'organico della dirigenza all'incremento della popolazione e all'esigenza di un maggior servizio in quanto oggi la popolazione è più mobile e i fenomeni dell'urbanesimo esigono controllo e una maggiore presenza.

Infine, l'estensione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai dirigenti si inquadra nell'esigenza di trovare soggetti di adempimento per i provvedimenti anti-crimine di recente approvati dal Parlamento e per quelli che il Governo intende presentare prima della chiusura dei lavori parlamentari per le ferie estive.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai funzionari di pubblica sicurezza.

Gli onorevole Triva, Flamigni e Donelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo 1.

TRIVA. L'articolo 1 prevede la non applicazione delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970 e trova la sua motivazione nel fatto che il disegno di legge governativo è stato presentato il 28 maggio 1974, prima cioè che il Governo adottasse un decreto-legge che disciplina in maniera nuova la legge n. 336 e addirittura, in seguito alle modifiche intervenute in sede di conversione in legge, ne sospende l'applicazione fino al 1° luglio 1975. Ora, a me sembra politicamente molto contraddittorio — oltre alle considerazioni che possono essere fatte sotto il profilo giuridico — nel momento in cui la Camera discute in seconda lettura il decreto-legge che disciplina l'intera materia varare in una legge una norma soppressiva dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970 che riguarda esclusivamente i funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti.

Per questi motivi propongo la soppressione dell'articolo 1.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

ZOLLA, *Relatore*. Sono contrario. Il decreto-legge del Governo che riguarda la legge n. 336 del 1970 — che è all'esame della Camera in seconda lettura — sposta i termini di applicazione ma non sospende gli effetti della legge. L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame sospende invece gli effetti della legge.

COTECCHIA. Sono d'accordo con il relatore nel mantenere l'articolo 1 integro.

ARTALI. Credo che si debba dare atto all'onorevole Triva della fondatezza delle obiezioni che muove. A me pare che la preoccupazione del governo e della maggioranza riguarda il fatto che l'accettazione di questo emendamento comporterebbe il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento con le note difficoltà di tempo per la approvazione definitiva derivanti dai meccanismi parlamentari. Vorrei invitare, quindi, l'onorevole Triva a ritirare l'emendamento e vorrei proporre di formulare, dopo l'approvazione della legge, un ordine del giorno con cui si invita il Governo a coordinare le norme di questa legge con quelle più generali che sono previste dal nuovo decreto-legge sulla legge 336 del 1970.

DE SABBATA. La proposta dell'onorevole Artali è interessante ma urta contro alcune difficoltà. Deliberando, noi oggi non sappiamo quale delle due disposizioni entrerà in vigore per primo. A questo punto a me sembra che la questione più semplice sia di rinviare questa che è una disposizione più particolare all'altra che è una disposizione più generale. In quella sede il governo otterrà, come si prevede, la delega, e disciplinerà quindi la materia in forma organica.

TRIVA. L'emendamento va mantenuto perché in questo modo noi affidiamo correttamente alla sede più generale la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui gli onorevoli Triva ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento si intende pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, è sostituito dal seguente:

« I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

Gli onorevoli Flamigni, Donelli, Iperico, Triva, Faenzi, Monti, Tripodi Girolamo, Mendola Giuseppa e Dulbecco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« I funzionari di pubblica sicurezza, commissari, commissari capi e vice questori aggiunti sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

FLAMIGNI. Su questo argomento il relatore ha già fornito chiarimenti; desidero riaffermare che la mia opinione al riguardo è diversa. Dobbiamo renderci conto che con questa norma noi modifichiamo l'articolo 221 del codice di procedura penale che fa riferimento alle norme allora in vigore, cioè al regio decreto n. 690 del 1907: sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari fino al grado di commissario capo. Con l'emendamento vengono ad essere aggiunti i vice questori: non solo i vice questori aggiunti ma anche i vice questori dirigenti, con la sola esclusione dei vice questori vicario. Se ci poteva essere qualche dubbio che la norma poteva essere applicata ai vice questori aggiunti, che sono l'equivalente dei commissari capi, chiariamo il dubbio. Quindi, con l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai funzionari fino al grado di vice questore aggiunto non viene ad essere modificato l'articolo 221 del codice di procedura penale.

COTECCHIA. Vorrei soltanto precisare questo. Secondo l'articolo del codice di procedura penale citato dall'onorevole Flamigni la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria veniva attribuita al grado di vice commissario aggiunto che comprendeva un gran numero di funzionari di pubblica sicurezza. Soppresso il grado di vice commissario aggiunto, in quanto attualmente tutte le carriere statali iniziano dall'ex grado decimo,

le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria si sono assottigliate a tal punto che, a mio avviso, è necessario estendere tali funzioni secondo la dizione del disegno di legge in esame, escludendo solo i dirigenti generali, i dirigenti superiori e i primi dirigenti che ricoprono la carica di vice questore vicario.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento.

ZOLLA, Relatore. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Flamigni, Donelli, Iperico, Triva e Monti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo 2-bis:

« Nelle commissioni di esame per l'assunzione dei funzionari di pubblica sicurezza devono far parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato ».

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

ZOLLA, Relatore. Esprimo parere contrario. Proporrei però di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

FLAMIGNI. D'accordo. Ritiriamo l'emendamento e lo trasformiamo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1974 in lire 97.833.000, si provvede mediante riduzione di lire 10.000.000 del fondo di cui al capitolo 1472, di lire 20.000.000 del fondo di cui al capitolo 1475, di lire 57.833.000 del fondo di cui al capitolo 1478 e di lire 10.000.000 del fondo di cui al capitolo 1485 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Flamigni, Iperico, Triva e Monti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione affari interni della Camera in sede di discussione del disegno di legge n. 3003, concernente disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza diretti e dirigenti,

impegna il Governo

affinché nelle commissioni di esame per l'assunzione dei funzionari di pubblica sicurezza siano chiamati a farne parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato ».

(0/3003/1/2)

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo lo accoglie a titolo di raccomandazione.

FLAMIGNI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge MATTARELLI ed altri; IANNIELLO ed altri; CICCARDINI ed altri; BOFFARDI INES ed altri; COSTAMAGNA e BODRITO; ALFANO ed altri; LENOCI; GARGANO; MAGGIONI ed altri; FELICI; FLAMIGNI ed altri; DE MICHIELI VITTURI; RIGHETTI e ORLANDI; BELCI; ALFANO ed altri; LUCCHESI; SACCUCCI, *in un testo unificato e con il titolo*: « Disposizioni a favore delle categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (72-99-171-231-369-401-506-667-703-732-1157-1172-1224-1429-1948-2142-2496-3068):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1974

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Antoniozzi, Boldrin, Cabras, Cariglia, Chanoux, Cotecchia, D'Arezzo, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iozzelli, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini, Fustini Adriana, Lo Bello, Maggioni, Mendola Giuseppa, Merli, Monti Renato, Poli, Querci, Tantalo, Tripodi Girolamo, Triva, Turnaturi, Zamberletti, Zolla.

Disegno di legge: « Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3003):

Presenti	31
Votanti	19
Maggioranza	10
Astenuti	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Antoniozzi, Boldrin, Cabras, Cariglia, Chanoux, Cotecchia, D'Arezzo, Iozzelli, Lo Bello, Maggioni, Merli, Poli, Querci, Tantalo, Turnaturi, Zamberletti, Zolla.

Si sono astenuti:

De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini, Fustini Adriana, Mendola Giuseppa, Monti Renato, Tripodi Girolamo, Triva.

La seduta termina alle 12,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dotl. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO